

§ 4.6.28 - L.R. 12 novembre 2001, n. 37.

Modifica all' articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali).

(Bollettino Ufficiale n. 11, del 14/11/2001)

Art. 1. (Modifica all'articolo 7). (1)

Art. 2. (Norma transitoria).

1. Le funzioni amministrative di rilascio delle autorizzazioni paesistico-ambientali già subdelegate ai Comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti a norma dell'articolo 7 della l.r. 20/1991 relative a procedimenti avviati o in corso di definizione nel periodo intercorrente tra il 24 settembre 2001 e la data di entrata in vigore della presente legge restano di competenza dei predetti Comuni ancorché gli stessi non abbiano trasmesso alla Regione la variante generale o settoriale al proprio strumento urbanistico ovvero il Piano Urbanistico Comunale contenenti la disciplina paesistica.

Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Note

(1) Articolo abrogato dall'art. 16 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 fatto salvo quanto disposto in via transitoria dall'articolo 15 della medesima legge e ferme restando le norme regionali in materia di autorizzazione unica provinciale.